

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Perdite su crediti: periodo di competenza***

di **Sandro Cerato**

Ai fini della **determinazione del reddito d'impresa** dei soggetti diversi da banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione, il trattamento fiscale degli oneri derivanti dalla **inesigibilità dei crediti** divenuta “**definitiva**”(c.d. perdite su crediti) risulta disciplinato dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), secondo cui le **perdite su crediti** sono **deducibili dal reddito d'impresa** (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da **elementi certi e precisi**.

La sussistenza dei citati **elementi certi e precisi** – che deve essere generalmente dimostrata dal contribuente - è comunque **presunta** in casi **tassativamente previsti dalla legge**, quali:

- **l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali** (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- **il credito è di modesta entità** e siano decorsi almeno sei mesi dal termine previsto per il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
- **la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito** in applicazione dei principi contabili (perdite “di natura realizzativa”, in quanto connesse ad eventi che fanno venire meno l'esistenza del credito).

Con la [risposta all'interpello n. 12 del 21.09.2018](#) è stato esaminato il caso di una società esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria che, nel periodo d'imposta 2017, individuava e correggeva un **errore** contabile relativo all'imputazione di una **perdita su crediti per la fornitura di beni merce** (effettuata nel biennio 2007-2008), mediante la chiusura della voce “**credito verso Cliente**” e **imputazione della posta negativa di patrimonio netto**, in conformità al **principio contabile Oic 29**.

Posto che il debitore era stato ammesso alla **procedura di concordato preventivo nel 2008**, con dichiarazione esecutiva resa dal **Giudice Delegato nel 2013**, la società istante chiedeva se poteva comunque presentare una **dichiarazione integrativa** per **dedurre dal reddito d'impresa del 2013 la perdita sul credito**, ritenendo che gli **elementi di certezza e precisione**, posti a presidio della possibile deduzione fiscale di tale componente reddituale, si sarebbero **concretizzati nel 2013**, anno in cui il Giudice Delegato aveva **autorizzato il pagamento finale dei debiti**.

In buona sostanza, i dubbi della società istante erano due:

- il primo, relativo **all'individuazione del corretto periodo di competenza fiscale** della perdita su crediti;
- il secondo, riguardante la possibilità di “sanare” l'errore derivante dalla mancata deduzione del componente negativo nel corretto periodo d'imposta, attraverso la presentazione di una **dichiarazione integrativa “a favore”**, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.

Focalizzando l'attenzione solo sul primo aspetto, nella [risposta resa all'istanza di interpello n. 12/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che la **competenza fiscale della perdita su crediti** decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il **credito deve essere cancellato dal bilancio**.

In particolare, è stato affermato che, nel caso oggetto di interpello, il **corretto periodo temporale di competenza della perdita su crediti** è compreso tra la **data di apertura della procedura di concordato preventivo** (avvenuta nel 2008) e **l'esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione in bilancio del credito** medesimo che, coerentemente con quanto indicato dal contribuente istante, sarebbe coinciso con **l'esercizio 2013**, ovvero con l'anno in cui il **Giudice Delegato della procedura ha autorizzato i pagamenti finali dei debiti**, dando atto che il **residuo attivo non consentiva ulteriori riparti**.

Master di specializzazione

# LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >